ATTO GOVERNO N. 177

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183

<u>UIL Servizio Politiche attive e passive del Lavoro</u>

Proposte emendative in merito ai Fondi di cui all'art. 12 del Dlgs 276/03, del settore della somministrazione di lavoro (Forma. Temp.).

Premessa

In premessa ci preme sottolineare, all'interno della condivisibile reti di enti e soggetti che operano nell'ambito delle politiche attive delineata dallo schema di decreto in esame, la fuorviante equiparazione dei Fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'art. 118 della legge 388/2000 con il fondo del settore della somministrazione di lavoro costituito e regolato dall'articolo 12 del Dlgs 276/2003.

I compiti assegnati dal legislatore a tale fondo sono infatti articolati e definiti in ragione delle specificità del settore stesso e delle modalità con cui si realizzano le attività di somministrazione.

Infatti è lo stesso Decreto legislativo a delineare la cornice ed il contesto all'interno del quale il fondo dovrà operare: "Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione." (art. 12 comma 1)

Mentre per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si prevede che "le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

- b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
- c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
- d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale." (art. 12 comma 2)

Infine il legislatore delegato definisce in maniera puntuale, al successivo comma 3 dell'art. 12 del Dlgs 276/2003, gli ambiti di intervento delle iniziative e lo strumento attraverso il quale andranno programmati: "Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4."

Inoltre il Dlgs 81 del 2015, in materia di disciplina dei contratti di lavoro, ha largamente rivisto molte delle norme contenute nel Dlgs 276/2003 ed in particolare per quanto riguarda la somministrazione di lavoro non ha inteso modificare le norme sopra richiamate.

Esiste pertanto una precisa interconnessione tra la somministrazione di lavoro e le attività formative che intervengono sia ex ante in fase pre assuntiva, con le dinamiche proprie del contratto commerciale che regola il rapporto tra agenzia ed impresa utilizzatrice, che ex post al termine della missione con l'obiettivo di facilitare il reinserimento del lavoratore stesso.

Tali dinamiche, legate appunto alla domanda di mercato, spesso non sono programmabili e/o prevedibili, rendendo sostanzialmente impraticabile, per le Agenzie, l'osservanza di quanto disposto dallo schema di decreto in esame all'articolo 15, comma2 lettera a).

Per le ragioni sopra esposte riteniamo necessario sottoporre alla Commissione i seguenti emendamenti.

Proposte emendative

Art.1, comma 2

Aggiungere dopo la parola "soggetti" le parole "pubblici e privati".

(motivazione)

Si ritiene necessario operare una distinzione tra soggetti squisitamente pubblici come la costituenda Anpal e tutti gli altri.

All'art. 3, comma 3, lettera d)

Sostituire le parole "indirizzo sui fondi interprofessionali per la formazione continua" con le seguenti "indirizzo per la promozione dello sviluppo della formazione professionale anche in sinergia con i fondi interprofessionali di cui ...".

(motivazione)

Come riportato in premessa, gli indirizzi delle attività del fondo sono affidate dal Dlgs 276/2003 alla contrattazione collettiva di settore e sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro che "esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei

contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2."

Art. 9, comma 1, lettera n)

Sopprimere le parole "controllo e".

(motivazione)

Le motivazioni sono le stesse riportate per il precedente articolo 3, comma 3, lettera d).

Art. 15, comma 2

Sostituire le parole "ivi compresi i" con le seguenti parole "nonché di".

(motivazione)

Anche in questo caso si ritiene necessario distinguere tra contribuzione pubblica e contribuzione affidata a soggetti privati.

Art. 15, comma 2, lettera a)

Aggiungere dopo le parole "platea predeterminata di soggetti," le seguenti parole: "ovvero i corsi finanziati con risorse dei fondi di cui all'articolo 12 del Dlqs 276/2003,".

Art. 15, comma 4

Le parole "ed ai fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003" sono soppresse.

(motivazione)

Le modifiche richieste al comma2 ed al comma 4 trovano ragione nella premessa relativa alla specificità della formazione legata alla somministrazione di lavoro che perderebbe completamente la sua efficacia e rapidità di intervento se vincolata ad un complesso di regole rigide, fermo restando che rimane la disponibilità a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie per completare le attività di vigilanza che già oggi il Ministero del Lavoro esercita.

Roma 14 luglio 2015